



## ORDINANZA 14 del 22 dicembre 2025

### **DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NELLE FESTIVITA' NATALIZIE**

#### **IL SINDACO**

##### **PREMESSO che:**

- durante le festività natalizie, è ricorrente l'utilizzo di giocattoli pirotecnici, anche di libera vendita, quindi legittimamente detenuti, ma il cui utilizzo durante tutte le ore del giorno e, soprattutto, della notte, possono provocare fastidio, disturbo e anche danni diretti ed indiretti alla salute delle persone e degli animali;
- si deve evidenziare che, tra chi utilizza tali giochi pirotecnici e chi ne è disturbato, si instaurano spesso stati di tensione, diverbi e comportamenti rissosi che possono incidere sulla sicurezza urbana;
- tali ordigni esplodendo, spaventano, inoltre, gli animali domestici, creando situazioni di malessere che possono sfociare in reazioni sia aggressive sia depressive, come evidenziato da studi scientifici e dalle segnalazioni delle associazioni animaliste, che svolgono, queste ultime, una continua opera di sensibilizzazione proprio nella direzione di ridurre questa cattiva pratica, che viene spesso condotta con modalità sconsiderate e vessatorie;
- i contenitori dei giochi pirotecnici, che peraltro potrebbero essere inesplosi, vengono abbandonati sul suolo, con pesanti ricadute sulla pulizia, sul decoro urbano e, quindi, sull'ambiente.

**RITENUTO** pertanto, di dover adottare un provvedimento urgente e temporaneo limitato al periodo di fine anno, che vietи l'utilizzo dei giochi pirotecnici, nel centro abitato del paese, nel periodo delle festività Natalizie, compreso tra il 24 dicembre 2025 ed il 7 gennaio 2026;

**CONSIDERATO** altresì che il presente provvedimento, in mancanza di normativa di rango superiore che compiutamente disciplini la materia, è legittimato dalla più recente legislazione in materia di sicurezza urbana, inserendosi a pieno titolo tra le misure che possono essere adottate dall'amministrazione comunale, in particolare dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**ACCERTATA** la sussistenza di ragionevoli e fondate motivazioni di pubblico interesse legittimanti il presente provvedimento, inteso proprio a limitare, con effetto immediato, fenomeni che possono incidere negativamente sulla salute delle persone, sul benessere degli animali e sull'ambiente, oltreché favorire assembramenti in luogo pubblico;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



*Comune di VILLALVERNIA*  
*Provincia di ALESSANDRIA*



Medaglia d'Argento  
al  
Merito Civile

**VISTO:**

- la circolare 11 gennaio 2001 n. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;
- l'art. 57 del TULPS e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS;
- l'art. 7 bis D.Lgs n. 267/2000;
- la L. 689/81;
- la L. 125/2008;
- la L. 94/2009;
- l'art. 3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art. 659 CP;
- la L. 189/2004;

**ORDINA**

Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal **24 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026**, di accendere, lanciare, sparare materiali pirotecnicici e simili, anche se classificati di libera vendita. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 ad € 500,00.

**DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Digitale Comunale;
- Che sia trasmessa alla locale Stazione Carabinieri per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

**AVVERTE**

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei trasgressori, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni.

**In alternativa** è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

Villalvernia, 22.12.2025

Il Sindaco  
F.to Giampaolo PEPE